

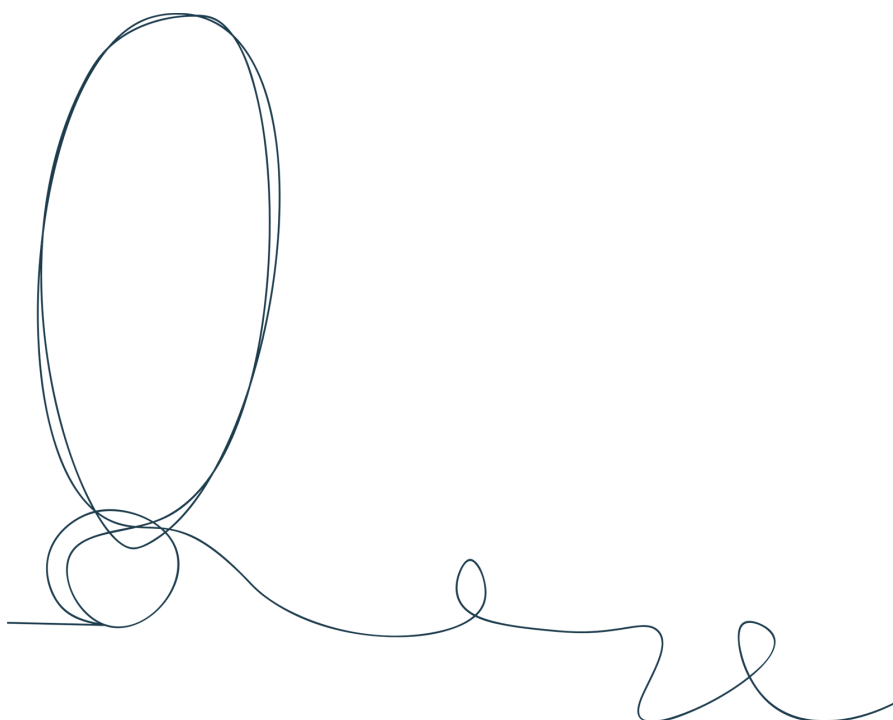
TAX LAW FIRM

TLF

10 GENNAIO 2021

Patent box e remissione in bonis

INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 27/2021



Interpello Agenzia delle entrate n. 27/2021

Con la risposta all'interpello n. 27 dell'8 Gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime opzionale di tassazione agevolata cd. **Patent box** e, in particolare, si è espressa circa la possibilità di beneficiare delle nuove previsioni introdotte dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita), per l'uso diretto di beni immateriali agevolabili, con riferimento ai periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018.

Com'è noto, la previgente disciplina è stata innovata dal D.L. Crescita, il quale ha introdotto, in alternativa alla procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione Finanziaria (cd. ruling obbligatorio), il nuovo **regime di autoliquidazione** del reddito agevolabile in dichiarazione. Tale regime è fruibile, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4 del D.L. Crescita, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019). Ne consegue che, in linea di principio, non è possibile avvalersi del nuovo regime di autoliquidazione per i periodi d'imposta precedenti.

Ciononostante, secondo taluni la novità apportata dal D.L. Crescita avrebbe avuto una valenza sostanziale, comportando effetti anche sugli **anni pregressi** mediante la previsione una sorta di **rimessione in termini** per i contribuenti.

In realtà, la novella opera per il futuro, individuando a partire dal periodo d'imposta 2019 un diritto non previsto precedentemente ad "autoliquidare" e fruire dell'agevolazione anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili.

Alla luce di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate con la risposta in esame ha escluso per il contribuente la possibilità di "sanare", attraverso l'istituto della **remissione in bonis**, i periodi di imposta pregressi per i quali non era stata, a suo tempo, esercita l'opzione per il Patent Box né presentata l'istanza di ruling.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, sottolineato che in mancanza di un'opzione, al fine di godere del beneficio agevolativo Patent box, la richiesta formale di analisi di Benchmark non è rilevante ai fini della remissione in bonis per carenza dei requisiti sostanziali di accesso al regime agevolativo.

Thank you.

Keep following us on LinkedIn

www.linkedin.com/in/taxlawfirm/

This publication is provided by Tax Law Firm and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Tax Law Firm cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.



NAPOLI

Corso Umberto I, 106
80138 Napoli
Tel. +39 081 18087505
Fax. +39 081 18852057
info@taxlawfirm.it

MILANO

Via Torino, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 87157273
Fax. +39 02 56562157
info@taxlawfirm.it